

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE

N. A01295 del 25/02/2013

Proposta n. 2367 del 19/02/2013

Oggetto:

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - GRUPPO ECO IMBALLAGGI S.r.l. - Partita Iva 08926951008 - Comune di APRILIA (LT). Rilascio autorizzazione fitosanitaria N. 0297.

Proponente:

Estensore	ESPOSITO NUNZIO	_____
Responsabile del procedimento	ESPOSITO NUNZIO	_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni – GRUPPO ECO IMBALLAGGI S.r.l. – Partita Iva 08926951008 – Comune di APRILIA (LT). **Rilascio autorizzazione fitosanitaria N. 0297.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che all'art. 19 prevede il rilascio di apposita autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di produzione e commercio di taluni vegetali e prodotti vegetali;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96” che ha incluso nel novero di coloro che devono essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 19 i soggetti autorizzati ad applicare il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO sugli imballaggi in legno;

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 2 luglio 2004 e smi., recante “Definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno”;

VISTO il Decreto 13 luglio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “Riconoscimento del Consorzio Servizi Legno Sughero quale Soggetto gestore per l'utilizzo del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno”;

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12/11/2009 concernente: “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214”, che non prevede specifici requisiti per i soggetti autorizzati ad applicare il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO sugli imballaggi in legno;

VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale”;

VISTA la domanda prot. n. 45065 del 04/02/2013, presentata al Servizio Fitosanitario Regionale dalla ditta GRUPPO ECO IMBALLAGGI S.r.l. – Partita Iva 08926951008 – Comune di APRILIA (LT), via delle Scienze n. 1, per il rilascio dell'autorizzazione art. 19 del DLgs n.

214/2005, categoria produttore/commerciante di imballaggi in legno per i quali applica il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO;

CONSIDERATO che la ditta GRUPPO ECO IMBALLAGGI S.r.l. – Partita Iva 08926951008 – Comune di APRILIA (LT), via delle Scienze n. 1, è in possesso dell'autorizzazione ad applicare il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO sugli imballaggi in legno con il codice 12-021, rilasciata dal Consorzio Servizi Legno Sughero;

CONSIDERATO che l'art. 49, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., dispone che la definizione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di attività e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 19, sono competenza del Servizio Fitosanitario Centrale, previo parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, e che in assenza della definizione di tali requisiti non era possibile rilasciare la succitata autorizzazione;

VISTA la nota tecnica prot. 1721 del 29/01/2013, con cui il Servizio Fitosanitario Centrale ha disposto che i requisiti tecnici per il rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria di cui all'art.19 del D.Lgs. 214/05 per i soggetti autorizzati ad applicare il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO sugli imballaggi in legno, coincidono con quelli necessari ad ottenere l'autorizzazione da parte del Consorzio Servizi Legno Sughero;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria di cui all'art.19 del D.Lgs. 214/05 per la categoria produttore/commerciante di imballaggi in legno per i quali si applica il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO, in quanto i requisiti tecnici necessari sono stati fissati dal Servizio Fitosanitario Centrale con nota prot. 1721 del 29/01/2013;

RITENUTO che la ditta è in possesso dei requisiti tecnici necessari all'ottenimento dell'autorizzazione fitosanitaria di cui all'art.19 del D.Lgs. 214/05 per la categoria produttore/commerciante di imballaggi in legno per i quali applica il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO, in quanto soggetto autorizzato dal Consorzio Servizi Legno Sughero, e pertanto non sono necessari ulteriori accertamenti da parte del Servizio Fitosanitario Regionale;

ATTESO che la ditta ha versato la tariffa fitosanitaria dovuta per il rilascio dell'autorizzazione richiesta;

RITENUTO di poter rilasciare alla ditta GRUPPO ECO IMBALLAGGI S.r.l. – Partita Iva 08926951008 – Comune di APRILIA (LT), via delle Scienze n. 1, l'autorizzazione richiesta;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modificazioni, e del D.M. 12 novembre 2009 relativamente alla ditta **GRUPPO ECO IMBALLAGGI S.r.l.**

Partita Iva: **08926951008.**

Sede legale: **Via delle Scienze n. 1, Aprilia (LT).**

Indirizzo centro aziendale codice 001: **Via della Spadellata n. 3, Anzio (RM).**

- di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 19 del DLgs n. 214/2005 per la categoria produttore/commerciante di imballaggi in legno per i quali applica il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO, con il **numero 0297.**

La ditta è tenuta a altresì ad aggiornarsi sulle normative in materia fitosanitaria consultabili sui siti istituzionali del Servizio Fitosanitari Regionali e del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Servizio Fitosanitario Centrale.

La presente determinazione non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Luca Fegatelli